CAMERA DEI DEPUTATI N. 2755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Norme in materia di dotazioni supplementari di sicurezza a bordo degli autoveicoli

Presentata il 23 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi decenni in tutti gli Stati ed in modo particolare nelle zone a più alto sviluppo industriale e turistico e specialmente nelle giornate a cavallo dei fine settimana e durante i più lunghi periodi festivi, si verificano, su strade ed autostrade, paurosi incidenti causati da autoveicoli di ogni tipo, incidenti in cui spesso hanno perso la vita intere famiglie rimaste intrappolate nelle loro auto trasformate in falò dall'incendio del combustile. Tanto che si è assistito a scene strazianti di persone che morivano carbonizzate senza che i soccorritori potessero intervenire in loro aiuto. Spesso, inoltre, gli incidenti si sono verificati a catena – di giorno e di notte – nonostante che qualche previdente volontario retrocedesse lungo la corsia per fermare le auto che velocemente sopravvenivano.

Allo scopo di tentare di prevenire le conseguenze mortali di tali sinistri, si propone, Onorevoli Colleghi, di aumentare le dotazioni di bordo, utili peraltro anche nel caso, nemmeno infrequente, di incendi che colpiscono comunque i veicoli ancorché non in movimento, per surriscaldamento od altre cause.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conducenti di tutti gli autoveicoli per trasporto di persone e di cose, di avere in dotazione un estintore a polvere o a schiuma, di capacità proporzionale alla portata del mezzo.

2. È altresì fatto obbligo di avere, fra gli accessori facenti parte del corredo del mezzo, una bandiera rossa da sventolare per segnalare l'incidente avvenuto alle macchine sopraggiungenti, e per le ore notturne di una lampada elettrica a luce intermittente.

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le caratteristiche tecniche delle dotazioni di bordo di cui all'articolo 1.

2. Gli obblighi a carico dei proprietari e dei conducenti dei veicoli di cui all'articolo 1 hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2755
Lire 500